



COMUNE di CAGGIANO

Provincia di Salerno

(www.comune.caggiano.sa.it)

Deliberazione del Consiglio Comunale - COPIA

N. 06 del Reg.	Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL PERIODO 2021/2023.
Data 07/06/2021	

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **SETTE**, del mese di **GIUGNO**, alle ore **19:30** e ss., nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA** e in seduta pubblica.

Presiede la seduta il **SINDACO, dott. Modesto LAMATTINA**.

All'appello nominale risultano rispettivamente presenti e assenti i signori consiglieri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) LAMATTINA Modesto (SINDACO)	X		7) ISOLDI Angelamaria	X	
2) CAGGIANO Giovanni	X		8) ADESSO Antonio	X	
3) LAMATTINA Pasquale	X		9) LORUSSO Angelo	X	
4) LAMATTINA Giuseppe	X		10) LORUSSO Ciro	X	
5) GRIPPO Giuseppe	X		11) LUPO Simone	X	
6) CARUCCI Carmine	X				
Totale Presenti e Assenti				11	/

Partecipa il Segretario Comunale, **dott. Giovanni LAMATTINA**, che provvede alla verbalizzazione della seduta.

Il Sindaco/Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL PERIODO 2021/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del cons. Caggiano Giovanni che ha illustrato l'argomento in oggetto, nonché l'intervento del cons. Lorusso Angelo che ha preannunciato il voto contrario dei consiglieri appartenenti al proprio gruppo consiliare.

Premesso che:

- con il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (*Regioni, Province, Comuni ed Enti del SSN*);
- il D.L. 31/08/2013 n. 102, all'art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche del D. Lgs. n. 118/2011 prevedendo l'introduzione del "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio", adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 4, del D.P.C.M. del 28 dicembre 2011;
- il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha ulteriormente modificato ed integrato il D. Lgs. n. 118/2011 ed il D. Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata.

Considerato che il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, dispone che i Comuni deliberino annualmente il Bilancio di Previsione finanziario redatto in termini di competenza e cassa per la prima annualità, e solo competenza per gli anni successivi, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità oltre a quanto disposto dal "*principio contabile applicato alla programmazione di bilancio*".

Visti, in particolare:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL che testualmente recita: "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";
- il successivo art. 170 del TUEL che dispone :
 1. *Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015*".
 2. *Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.*
 3. *Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.*
 4. *Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
 5. *Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.*
 6. *Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
 7. *Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione*".

Dato atto che questo Comune, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è tenuto alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato Principio contabile All. 4/1.

Considerato che nel corso della seduta della Conferenza Stato-Città del 18 febbraio 2016 è stato chiarito che il termine di scadenza del D.U.P. riveste carattere ordinatorio e, quindi, è stato formalmente riaffermato l'orientamento già espresso dall'ANCI e dal Ministero dell'Interno, che consente agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del D.U.P. relativo al periodo 2021/2023, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario/Ragioneria (di concerto con i Responsabili dei Servizi competenti e la Giunta stessa) ai fini della sua presentazione al Consiglio Comunale.

Preso atto che lo schema del DUP 2021/2023 e gli altri documenti allo stesso allegati, con avviso (PEC) prot. n. 3045 del 26/04/2021, è stato messo a disposizione di tutti i consiglieri comunali per la consultazione con modalità e termini previsti dal vigente regolamento di contabilità, e che non sono pervenuti emendamenti.

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) predisposto per il periodo 2021/2023.

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario contabile.

Visti:

- il D.L. 22/03/2021 n. 41 (cd. *decreto sostegno*), e in particolare il comma 5 che, limitatamente al 2021 e in deroga all'art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 e all'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, consente ai Comuni di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, modificando ove necessario i provvedimenti già deliberati. Nel caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione, fermo restando il termine del 30 giugno 2021, il comune provvederà ad allineare le tariffe al gettito iscritto in bilancio o eventualmente variato;
- l'art. 3 del D.L. 30 aprile 2021, n. 56, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* (pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021), il quale ha disposto, al comma 2, che *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.”*.

Visto il parere favorevole in merito all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023, espresso ex art. 239, comma 1, punto 2 del T.U.E.L. dall'Organo di Revisione contabile di questo Comune, dott.ssa *Miriam Maddaloni* (Verbale n. 2 del 29/04/2021).

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario a mente dell'art. 49 del TUEL.

Visti il D. Lgs n. 118/2011, il Regolamento comunale di contabilità e lo Statuto dell'Ente.

Con n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Lorusso Angelo, Lorusso Ciro e Lupo Simone), resi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue:

- 1) **Di approvare** il Documento Unico di Programmazione (DUP) di questo Comune per il periodo 2021/2023.
- 2) **Di demandare** al Responsabile della Trasparenza la pubblicazione del DUP 2021/2023 sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*, sottosezione *“Bilanci”*, ai fini di generale conoscenza.

Successivamente, su proposta del Sindaco/Presidente:

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Lorusso Angelo, Lorusso Ciro e Lupo Simone), resi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, il presente atto deliberativo è dichiarato **immediatamente eseguibile** ad ogni effetto di legge.

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49, C. 1, E ART. 147-BIS, C. 1, DEL T.U.E.L.

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' TECNICA sulla proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto. Si ATTESTA, altresì, la regolarità e correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario/Ragioneria

F.to Giovanni Pucciarelli

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' CONTABILE sulla proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario/Ragioneria

F.to Giovanni Pucciarelli

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO/PRESIDENTE
F.to Modesto Lamattina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi :

- mediante affissione all'Albo Pretorio comunale (*art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.*);
- nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.caggiano.sa.it).

Dalla Residenza comunale, li 08/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (*T.U.E.L.*).
- E' divenuta esecutiva il giorno :
decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000*).

Dalla Residenza comunale, li 08/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li 08/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Lamattina

Firma autografa sostituita con indicazione
a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)